

Regolamento di funzionamento del Centro interdipartimentale di ricerca per le Scienze Ambientali – CIRSA

(Emanato con D.R. n. 176/2015 del 27/02/2015 e successivamente modificato con D.R. n. 1500/2018 del 8/10/2018, in vigore dal 17/03/2015, testo aggiornato al 16/10/2018)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. È istituito, ai sensi dell'art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali – CIRSA, da ora in poi denominato CIRSA.
2. Promuovono il CIRSA e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
 - a) Chimica “Giacomo Ciamician”;
 - b) Fisica e Astronomia;
 - c) Matematica;
 - d) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;
 - e) Ingegneria industriale;
 - f) Beni Culturali.
3. Confluiscono nel CIRSA le attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali istituito con Decreto Rettorale n. 28/96 del 11/04/2001.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il CIRSA svolge funzioni prevalentemente di alta formazione e di ricerca, nel campo delle Scienze Ambientali e della Biologia Marina.
2. Per il perseguimento delle sue funzioni il CIRSA:

- a) svolge attività di ricerca nei campi delle Scienze Ambientali e della Biologia Marina, fornendo consulenze scientifiche e servizi e collaborando con organismi di ricerca e istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, e con il mondo dell'impresa e del lavoro;
- b) propone e gestisce iniziative formative su tematiche ambientali e marine.

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti di cui all'art. 1, che promuovono la costituzione del CIRSA, possono affidare le attività formative e scientifiche a carattere nazionale ed internazionale al CIRSA, quando corrispondano alle sue specifiche competenze.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

Sono organi del CIRSA:

- a) Direttore;
- b) Consiglio.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:
 - a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il CIRSA;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;

- e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- g) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) esercita le funzioni del privato datore di lavoro.

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore che lo presiede;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), individuato dal Dirigente di Campus, con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio:
 - a) designa il Direttore del CIRSA a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del CIRSA e la piena attuazione della programmazione dell'attività formativa e di ricerca;
 - c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);
 - d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione formativa e di ricerca in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo;
 - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del CIRSA definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;

- g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
- h) approva lo svolgimento di iniziative di formazione e ricerca;
- i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- l) propone ai Dipartimenti di cui all'art. 1 accordi di collaborazione/gestione per l'utilizzo degli spazi e/o delle attrezzature scientifiche necessari allo svolgimento di progetti di ricerca e/o per il coinvolgimento di personale tecnico-amministrativo;
- m) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti formativi e di ricerca;
- n) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività formative e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- o) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- p) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- q) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera m).

CAPO III – GESTIONE E RISORSE

Articolo 7 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato al CIRSA è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.
2. All'organizzazione del CIRSA si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Articolo 8 (Risorse)

1. Il budget del CIRSA è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;

- b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del CIRSA;
- c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e scientifiche;
- d) erogazioni liberali;
- e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
2. Il Consiglio del CIRSA può adottare, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
4. La prima seduta del Consiglio, per la designazione del Direttore a maggioranza assoluta dei propri componenti, sarà convocata dal decano fra i Direttori dei Dipartimenti proponenti.